



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato B) al verbale n. 111 del 18 luglio 2024

Parere alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 17/07/2024 avente ad oggetto: "**Approvazione della modifica al Regolamento Generale delle Entrate comunali**" pervenuta in data odierna corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile del Settore Finanziario.

Con la proposta in oggetto l'Amministrazione, al fine di tutelare le famiglie svantaggiate e soprattutto i cittadini beneficiari dei servizi essenziali e in considerazione della sopraggiunta necessità di apportare ulteriori modifiche elaborate di concerto con i Presidenti della I e della II Commissione consiliare, suggerisce al Consiglio le seguenti modifiche al Regolamento Generale delle Entrate comunali e, precisamente:

- **all'art. 11-bis**, comma 3, circoscrivere l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a debiti scaduti superiori a 500,00 euro;
- **all'art. 11-ter**, comma 6, modificare la lett. f), sostituendo la parola "trasferimenti" con la parola "pagamenti", nonché le parole "a favore di associazioni, società ed altri soggetti diversi dalle famiglie" con le parole "a favore di terzi diversi dalle famiglie";
- **all'art. 17**, comma 3, si sostituiscono le parole "in mancanza di debiti con le annualità successive" con le parole "**su istanza di parte si procederà al rimborso**";
- **all'art. 24**, comma 3, la lettera m) viene soppressa e dopo la lettera l) si aggiunge il seguente testo "**Nel caso di mancato o parziale pagamento della prima rata il debitore decade dal beneficio della dilazione con conseguente diritto del Comune di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione; in ipotesi di presentazione della garanzia di cui al successivo comma 6, si procede alla sua immediata escussione. I debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non possono essere oggetto di una ulteriore rateizzazione.**
- **Inoltre si decade dal beneficio anche nei seguenti casi:**
- **mancato pagamento di una rata nel caso di concessione di dilazione di cui alla lett. b) del comma 3;**
- **mancato pagamento di n. 2 rate, anche non consecutive, nel caso di concessione di dilazione di cui alla lett. c) del comma 3;**
- **mancato pagamento di n. 3 rate, anche non consecutive, nel caso di concessione di dilazione di cui alla lett. d) e) f);**
- **Per i debitori che dimostrino con motivata documentazione, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano avuto anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi hanno perso il beneficio della dilazione, possono richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione. A seguito di idonea e specifica documentazione, la**

riammissione può includere altri debiti sorti successivamente alla precedente istanza, secondo i criteri e le modalità del presente comma.”;

- **all’art. 28**, comma 2, si aggiunge la parola “*tempestivamente*” pertanto lo stesso diventa del seguente tenore “*Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente al contribuente interessato.*”;

- **all’art. 31**, comma 3, si sopprime la lettera m) e si aggiunge il seguente testo dopo la lettera l) “*Nel caso di mancato o parziale pagamento della prima rata il debitore decade dal beneficio della dilazione con conseguente diritto del Comune di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione; in ipotesi di presentazione della garanzia di cui al successivo comma 6, si procede alla sua immediata escussione. I debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non possono essere oggetto di una ulteriore rateizzazione.*

- **Inoltre si decade dal beneficio anche nei seguenti casi:**

- **mancato pagamento di una rata nel caso di concessione di dilazione di cui alla lett. b) del comma 3;**

- **mancato pagamento di n. 2 rate, anche non consecutive, nel caso di concessione di dilazione di cui alla lett. c) del comma 3;**

- **mancato pagamento di n. 3 rate, anche non consecutive, nel caso di concessione di dilazione di cui alla lett. d) e) f);**

- **Per i debitori che dimostrino con motivata documentazione, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano avuto anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi hanno perso il beneficio della dilazione, possono richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione. . A seguito di idonea e specifica documentazione, la riammissione può includere altri debiti sorti successivamente alla precedente istanza, secondo i criteri e le modalità del presente comma.”**

- **all’art. 31**, comma 4, le parole “*il dirigente Responsabile*” vengono sostituite con le parole “**il Responsabile dell’entrata**”;

- **l’art. 39** viene sostituito integralmente con il seguente testo “**Decorrenza e validità**

- **1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che siano realizzate le condizioni per l’esecutività della deliberazione consiliare relativa alla sua adozione e dopo i termini ed i modi di pubblicazione previsti dal legislatore nazionale.**

- **2. Le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, s’intendono applicabili anche da parte del concessionario.**

- **3. Le norme tributarie regolamentari in materia di accertamento e riscossione di tributi, tuttora inserite nei singoli regolamenti del Comune di Afragola, si intendono disapplicate ove in contrasto o modificate dal regolamento e da normative statali più recenti.”**

Il Regolamento in oggetto, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 29.09.2020, modificato con delibera commissariale n. 6 del 04.03.2021, è stato oggetto di manutenzione con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26.7.2022, al fine di consentire agli uffici preposti iniziative più incisive per il recupero delle entrate proprie, anche in virtù

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dell'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali”*.

Con l'anzidetta norma, gli enti locali competenti al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, **concernenti attività commerciali o produttive** possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Il Collegio rappresenta che è stato già rilasciato parere, con verbale n. 86 del 25/03/2024, alla proposta di deliberazione di C.C. n. 35/2024, mai approvata in Consiglio Comunale per l'approvazione.

In data odierna, in seguito ad ulteriori valutazioni, con la proposta di deliberazione in oggetto, vengono apportate nuove modifiche ad alcuni articoli del Regolamento come sopra riportato.

Al riguardo, il Collegio rappresenta che nella relazione istruttoria e proposta di deliberazione esercizio finanziario 2024 il Dirigente del Settore Finanziario attesta che le modifiche apportate al Regolamento delle Entrate sono di natura organizzativa e non hanno riflessi economico-patrimoniali ed al più potrebbero comportare effetti positivi sulle riscossioni.

Il Collegio ritiene che le valutazioni di opportunità riflettano esclusivamente la sfera discrezionale del Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del tuel, nella prospettiva di contemperare gli interessi di *“tutelare le famiglie svantaggiate e soprattutto i cittadini beneficiari dei servizi essenziali”* e di aumentare il grado di riscossione delle entrate comunali e sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali che devono costituire obiettivi primari dell'Ente in stato di dissesto finanziario al fine di favorire il ripristino degli equilibri perduti e garantire stabilità finanziaria futura. Inoltre, maggiori riscossioni determinano minore esigenza di accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, maggiori risorse da destinare ai servizi.

Il Collegio, in considerazione di quanto innanzi esposto,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 del TUEL, **parere favorevole** sulla proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 17/07/2024 avente ad oggetto: ***“Approvazione della modifica al Regolamento Generale delle Entrate comunali”*** di cui all'oggetto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino